



Roma, 1 aprile 2016

All'Ufficio di Gabinetto  
presso il MIBACT  
SEDE

Oggetto: Osservazioni allo schema di Decreto contenente i criteri del Bando di assunzione di 500 funzionari di area terza ai sensi dell'art.1, comma 328 e seguenti, della legge n.208/2015.

Sig. Capo di Gabinetto,

con la presente la scrivente O. S. produce le proprie osservazioni allo schema di Decreto di cui all'oggetto. Preliminarmente si ribadisce quanto già osservato circa l'opportunità di procedere ad una seria programmazione del fabbisogno assunzionale e non a misure una tantum. L'attuale situazione dell'organico che, sulla base di quanto noto alla scrivente, si può quantificare in circa 17.000 lavoratori a fronte di un fabbisogno teorico di 19.050, con una forte tendenza ad un ulteriore depauperamento causato dall'età media elevata, unitamente alla complessità delle riforme organizzative, pone come tema ineludibile la necessità di una corretta individuazione delle necessità professionali ed una programmazione che, consenta, in deroga al blocco del turn over purtroppo riproposto nei suoi termini più penalizzanti nell'ultima legge di stabilità, la copertura progressiva e totale delle carenze. Anche per tale motivo il bando di che trattasi offre risposte parziali e insufficienti: vengono escluse figure professionali di terza area e non viene proposta alcuna soluzione per la seconda area.

La stessa modalità approvativa del bando, che esclude la possibilità di utilizzare le previsioni di cui all'art.24 della legge 150/2009, nella parte che indica la possibilità di destinazione fino ad una quota del 50% dei posti messi a concorso ai lavoratori interni, indica peraltro con nettezza una scelta, anch'essa penalizzante nell'ottica di una programmazione che potrebbe invece utilizzare ambedue le possibilità nel medio periodo, assicurando la ripresa di un adeguato flusso occupazionale dall'esterno e determinando chances di crescita professionale per i lavoratori interni.

Nel merito del decreto:

Art.2 - requisiti di ammissione. Si considera che l'ordinamento professionale non prevede per tutti i profili professionali specializzazioni post laurea. Il bando definisce criteri alternativi per questi profili (funzionario restauratore, funzionario antropologo e funzionario promozione e comunicazione).

Noi non riteniamo che per questi profili possano essere individuati ulteriori titoli di ammissione rispetto a quelli previsti dal vigente ordinamento professionale e pertanto si chiede di escluderli. Come considerazione generale si ritiene problematico l'impatto dei requisiti previsti dall'attuale ordinamento professionale rispetto al concorso: dalla possibilità di accesso verrebbero esclusi ad esempio molti tirocinanti ammessi, dopo varie prove selettive, agli stages finanziati sulla base di normative specifiche, o collaboratori professionali che da molti anni lavorano per il MIBACT in continuità, o il personale interno in possesso solo del titolo di laurea. Al riguardo si chiede di valutare, come requisito alternativo per l'accesso in assenza di titoli post laurea, e previo possesso di titolo di laurea afferente al profilo professionale per il quale si intende concorrere, l'esperienza professionale maturata ai sensi del successivo art.10 del bando, con le modifiche proposte. Tale richiesta è supportata dalle previsioni contenute nell'ordinamento professionale, fatte salve le successive modifiche normative che hanno imposto il possesso del titolo di laurea per l'accesso all'area terza, nonché in riferimento analogico ai criteri previsti dalla legge, per quanto riguarda la disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente ai sensi di quanto previsto dall'art.28, comma 2, del D. Lgs. 165/01. In tale contesto si chiede di valutare l'inserimento in detto criterio alternativo anche dei periodi di stages retribuiti avviati a seguito di selezioni pubbliche così come indicati nel successivo art.10, un periodo di 5 anni di rapporto lavorativo a vario titolo con il MIBACT per il personale in regime di collaborazione professionale e i periodi di servizio indicati come requisito alternativo di accesso per il personale interno nel vigente ordinamento professionale. Si chiede inoltre di escludere i master dalla valutazione dei requisiti per l'accesso, consentendone la valutabilità solo nell'ambito dell'art.10.

Art.5 - Si ritiene opportuno che la Commissione venga integrata con un componente proveniente da un organo di giustizia amministrativa. Per quanto riguarda la previsione di una unica Commissione per i profili di antropologo e demoetnoantropologo non se ne comprende la ratio, essendo due figure professionali assolutamente diverse e con competenze specifiche non riconducibili a criteri di omogeneità;

Si esprimono perplessità riguardo alla rivendicabilità di titoli acquisibili successivamente alla data di emanazione del bando. La previsione è apprezzabile in quanto consente maggiori opportunità di partecipazione, la nostra perplessità deriva dal fatto che normalmente sono rivendicabili i titoli posseduti al momento dell'emanazione del bando e eventuali deroghe devono trovare giustificazione normativa al fine di evitare contenziosi che possano incidere sulle procedure di che trattasi.

Art.10 - Titoli.

Appare troppo generica la formulazione dei punteggi per i titoli di studio. si chiede di valutare la previsione di un punteggio specifico per ogni titolo, eliminando la frase "fino a" e attribuendo di conseguenza un peso specifico per ogni titolo che appare altresì sbilanciato in rapporto al punteggio massimo previsto rivendicabile per tutti i titoli. Ad esempio fino a 10 punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 significa che: a) il punteggio attribuibile può essere inferiore per ciascun punto, b) il punteggio massimo rivendicabile (100 punti) sarebbe di gran lunga superiore al punteggio massimo rivendicabile per l'insieme dei titoli di studio (max 45 punti).

Per quanto concerne i requisiti relativi ai profili professionali per i quali l'ordinamento professionale non prevede titoli post laurea per l'accesso dall'esterno e riportati nell'articolo 2, si propone la loro valutabilità nell'ambito dell'articolo 10, aggiungendo, come titolo valutabile per il profilo di funzionario alla comunicazione e promozione anche l'iscrizione all'ordine dei giornalisti. Si chiede di aggiungere alla valutazione, con punteggio attribuito proporzionalmente, anche ai master di durata annuale.

Si ritiene che l'esperienza professionale vada valutata indipendentemente dal criterio di attinenza e pertanto si chiede il riconoscimento del punteggio previsto anche per l'esperienza professionale maturata in attività lavorativa alle dipendenze del MIBACT, indipendentemente dal profilo rivestito. Si propone l'aumento del punteggio attribuibile a 25 punti massimo e 2,5 punti per ogni anno;

Appare insufficiente la dotazione di punteggio in riferimento allo svolgimento di stages formativi: si tratta di tirocinanti che hanno avuto al massimo esperienze formative di un anno: si propone il riconoscimento di 5 punti per ogni anno fino ad un massimo di 8 punti;

appare troppo generica la formulazione della lettera c): andrebbero specificati titoli valutabili ed indicato il punteggio attribuibile per singolo titolo. Inoltre si chiede di aggiungere la valutazione di idoneità a pubblici concorsi;

Art.12: Appare troppo limitativa la previsione di validità della graduatoria per una percentuale pari al 15% dei posti messi a concorso per singolo profilo professionale. Si propone di innalzare tale percentuale al 100% .

Allegato 1: con riferimento all'equiparazione dei titoli si chiede se sia stata valutata, in riferimento al profilo professionale di promozione e comunicazione anche l'equiparazione dei titoli di studio rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact, definiti nel decreto interministeriale del 22 dicembre u.s. MIBACT - MIUR a firme dei rispettivi Ministri. Al riguardo sarebbe utile inoltre che tale equipollenza, analogamente a quanto previsto per i candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero (art.2, comma 3), venga considerata con riserva qualora detto decreto non sia stato ancora emanato ma sia stata attivata la procedura per tale emanazione.

Distinti Saluti

per Fp Cgil  
**Claudio Meloni**